

ALLEGATO E)

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E SUCCESSIVA MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE INTERNA ALLA ROTATORIA TRA LE VIE PALAZZETTI, VALFIORE E IDICE

TRA

Il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede legale in Piazza Bracci n.1, C.F. 00754860377, rappresentato in tal sede da, nato a il, nella sua qualità di e domiciliato per la sua carica in, di seguito individuato come "**Comune**";

E

La Ditta....., con sede legale invia, C.F. IVA, rappresentata in tal sede dal sig./dott....., nato a.....il, nella sua qualità di e domiciliato per la sua carica in....., di seguito individuato come "**sponsor**";

entrambe di seguito individuate/i anche come "**le parti**";

Premesso

- che il Comune intende realizzare iniziative tese al miglioramento qualitativo di aree a verde interne alle rotatorie stradali comunali, al fine di implementare le infrastrutture verdi sul territorio comunale, potenziare l'arredo verde urbano, migliorare il microclima locale, favorire l'arricchimento della biodiversità sul territorio arricchendone altresì il livello estetico, attraverso contratti di sponsorizzazione;
- che, in particolare, il Comune intende valorizzare con le modalità e i criteri di cui sopra, l'area verde interna alla rotatoria posta tra le vie Palazzetti, Valfiore e Idice, che rientra nella disponibilità temporanea dell'Ente a seguito di convenzione con la Città Metropolitana di Bologna stipulata in data ---- ;
- che la sponsorizzazione è finalizzata a determinare produttive interazioni tra soggetti pubblici e privati in relazione al miglioramento dell'attività del Comune, al decoro, alla sostenibilità e alla resilienza del territorio;
- che il Comune ha provveduto alla pubblicazione di un avviso pubblico approvato con determinazione n. ___ del _____;
- che lo sponsor ha presentato domanda di sponsorizzazione della rotatoria in data ---- prot.;
- che con deliberazione di giunta comunale n. del è stato approvato il progetto di sponsorizzazione;
- che risulta pertanto necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto con il suindicato soggetto, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 43 della legge n. 449/1997, dall'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000;

Si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

- 1.1.** Oggetto del presente contratto è la valorizzazione e successiva manutenzione, da parte dello sponsor, della rotatoria tra le vie Palazzetti, Valfiore e Idice, come meglio evidenziata negli elaborati progettuali approvati con deliberazione riportata in premessa;

- 1.2.** L'area mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 2 - ELEMENTI GENERALI RIFERIBILI ALLA SPONSORIZZAZIONE

- 2.1.** Le parti individuano, ciascuna nell'ambito delle proprie strutture organizzative, unità e/o soggetti responsabili dell'esecuzione del presente contratto e delle procedure varie (amministrative, fiscali, contabili) ad esso correlate. Di ciò provvederanno a darsene reciprocamente comunicazione scritta.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR

- 3.1.** Entro 30 giorni dalla firma del presente contratto lo sponsor provvederà a presentare, qualora necessarie, le eventuali pratiche edilizia per la realizzazione del progetto.
- 3.2.** A partire dalla data di firma del presente contratto di sponsorizzazione, lo sponsor prenderà in carico l'area e dovrà provvedere a tutte le attività di manutenzione ordinaria necessarie per il buon decoro e la sicurezza della stessa e con la periodicità indicata nel piano di manutenzione. L'area è data in consegna allo sponsor per la durata degli interventi di valorizzazione e manutenzione con quanto contenuto in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma della convenzione.
- 3.3.** L'investimento di impianto nella rotatoria sponsorizzata dovrà essere concluso, a pena di rescissione unilaterale da parte del Comune, entro tre mesi dalla firma del presente contratto di sponsorizzazione, salvo diverse necessità legate all'andamento stagionale o al cronoprogramma approvato con il progetto.
- 3.4.** A tal fine lo sponsor si impegna a eseguire o a far eseguire gli interventi di valorizzazione e successiva manutenzione dell'area verde di cui all'art.1. A tal fine esso provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. Lo sponsor si impegna a realizzare gli interventi di che trattasi a totale sua cura e spese, ivi comprese le spese di progettazione, di direzione tecnica dei lavori e cantiere, sollevando contestualmente il Comune di San Lazzaro di Savena da qualsiasi impegno economico e/o controversie che potrebbero insorgere con fornitori, progettisti, personale tecnico esterno e le imprese esecutrici.
- 3.5.** A conclusione dei lavori di abbellimento il Comune eserciterà un controllo di conformità al progetto presentato. In caso di difformità, lo sponsor è tenuto ad adeguare gli interventi a quanto in progetto.
- 3.6.** In caso di danni alle alberature e/o alle strutture, durante l'esecuzione degli interventi, la sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni del Settore comunale competente.
- 3.7.** La realizzazione dei cartelli pubblicitari e la collocazione degli stessi saranno a cura ed a carico dello sponsor.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna:

- a) a consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione;
- b) a consentire la collocazione nell'area verde assegnata dei cartelli informativi come da progetto approvato con la deliberazione citata in premessa e riportato in allegato;
- c) a riportare in termini di assoluta evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, il nome dello sponsor;

- d) ad evidenziare il marchio/logo/nome dello sponsor nelle pagine web del Comune di San Lazzaro di Savena di pubblicizzazione dell'iniziativa;
- e) ad inserire il nome/marchio/logo dello sponsor in tutti i materiali illustrativi dell'iniziativa che potranno essere eventualmente realizzati nel corso della durata del contratto.

ART. 5 - ONERI VARI

- 5.1.** Tutti gli oneri relativi alla realizzazione e gestione dell'intervento, incluse l'acquisizione di eventuali pareri/nulla osta da parte di enti, eventuali allacciamenti e forniture di energia elettrica ed acqua sono a carico dello sponsor.
- 5.2.** Tutti gli interventi realizzati durante la durata del contratto, rimangono, al termine dello stesso, nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, senza che lo sponsor possa vantare alcun credito.

ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA

Lo sponsor assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto ne solleva integralmente il Comune, in ordine a da danni a cose o persone derivanti dall'applicazione del presente contratto. E' quindi fatto obbligo allo sponsor di stipulare, con onere a proprio carico, idonea polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune di San Lazzaro di Savena ed i suoi dipendenti, e prestatori d'opera. Lo sponsor provvederà a presentare copia della polizza all'amministrazione comunale entro la data di stipula del presente contratto.

ART. 7 – CONTROLLI, INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

Gli uffici comunali, in base alla rispettive competenze, provvederanno ad effettuare periodiche verifiche finalizzate all'accertamento della correttezza degli adempimenti convenuti. Ad un eventuale riscontro negativo dovrà, entro 15 giorni dalla segnalazione da parte del Comune, corrispondere una azione dello sponsor intesa a correggere quanto di non conforme riscontrato. In caso di inadempienza dello sponsor prolungata o di situazioni di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità, il Comune potrà provvedere ad eseguire direttamente le lavorazioni necessarie a ripristinare il decoro o la sicurezza dell'area, addebitandone i costi allo sponsor.

In caso di inadempienze gravi o reiterate e/o di protratta inottemperanza alle indicazioni degli uffici comunali o degli organi di polizia, il Comune potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto di sponsorizzazione senza che nulla sia dovuto allo sponsor, né per le spese di impianto né per le spese di manutenzione già eventualmente sostenute, né per eventuali altri costi o presunti danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto l'intero impianto della relativa area verde/rotatoria sarà assunto in carico dal Comune che potrà provvedere direttamente alla manutenzione o in alternativa affidarlo in sponsorizzazione ad altri soggetti; verranno, pertanto, anche rimossi i cartelli e manufatti informativi dello sponsor collocati nella rotonda.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

Lo sponsor rimane unico responsabile in sede civile e penale di eventuali danni a cose o persone che l'impianto verde o il relativo arredo, nonché le modalità attuative e manutentive, dovessero provocare; pertanto lo sponsor solleva il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Lo sponsor è, altresì, responsabile della conformità del contenuto dei cartelli e altri manufatti informativo-pubblicitari alle regole vigenti in materia di pubblicità.

ART. 9 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

- 9.1.** Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è di € (di cui € per corrispettivo ed per Iva).
- 9.2.** Lo sponsor provvederà a fatturare in più soluzioni al Comune la spesa per gli interventi di valorizzazione e manutenzione che, come risulta dalla proposta di sponsorizzazione allegata, risulta ogni anno per anni pari a (di cui € per corrispettivo e € per IVA).

Le fatturazioni dovranno avvenire entro le seguenti date:

- € (di cui € per corrispettivo e per IVA) entro il
- € (di cui € per corrispettivo e per IVA) entro il
- € (di cui € per corrispettivo e per IVA) entro il

Il Comune provvederà ad emettere fatture di uguali importi a titolo di sponsorizzazione.

9.3. Il corrispettivo non potrà in alcun caso subire variazioni di importo in diminuzione, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo per la Società inferiore a quello previsto.

9.4. Rimangono a carico dello sponsor tutti gli eventuali tributi ove risultassero dovuti.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi già previsti dal Capitolato Tecnico e dal precedente art. 7, il contratto può essere risolto in qualsiasi momento dal Comune di San Lazzaro di Savena per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicarsi allo sponsor con lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno.

ART. 11 - DURATA

Il presente contratto ha durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. Salvo comunicazione di diversa volontà da una delle parti, alla scadenza il contratto si intende automaticamente prorogato per ulteriori tre anni.

ART. 12 – ASPETTI CONTABILI

Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma proposta dallo sponsor in sede di offerta (la quota di investimento per l'impianto e la quota di gestione e manutenzione annuale), verificata con giudizio di congruità dall'ufficio dell'Ente preposto alla manutenzione del verde. Il valore della fatturazione è, inoltre, correlato alla promozione dell'immagine dello sponsor ("spazio pubblicitario"), per cui l'intervento di sponsorizzazione sarà soggetto a doppia fatturazione annuale di pari importo: lo sponsor fatturerà al Comune il costo del servizio e il Comune, per pari importo, fatturerà allo sponsor l'importo per la concessione all'utilizzo dell'area verde per il posizionamento dei cartelli informativo-pubblicitari. La compensazione finanziaria tra le due fatture evidenzierà un credito del Comune pari all'importo dell'IVA sulla fattura di sponsorizzazione emessa, che dovrà essere versata dallo sponsor al Comune.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE A TERZI DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa inerente e conseguente la stipulazione del presente contratto è a carico dello sponsor.

ART. 15 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto, è competente il Foro di Bologna.

ART. 16 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

p. il Comune di San Lazzaro di Savena

p. lo Sponsor

ALLEGATI

Progetto di sistemazione dell'area verde comprensiva di:

- Relazione Tecnica;
- Tavole di progetto in scala adeguata;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma dei tempi di esecuzione;
- Piano di manutenzione con indicazione dei relativi costi.